

ILL.MO TRIBUNALE DI RAGUSA - SEZIONE LAVORO
Ricorso di merito con contestuale istanza di provvedimenti cautelari

per

la **prof.ssa IUDICE ROSARIA**, nata a Ragusa il 26.03.1971, C.F. DCIRSR71C66H163I, ivi residente in via Siela n. 3, rappresentata e difesa per procura in calce del presente atto dall'avv. Guido Ottaviano del Foro di Ragusa, CF TTVGDU75D10H163X, pec guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it, fax 0932683350, nel cui studio elettivamente domiciliata,

contro

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588),

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80022410486)

e nei confronti **DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F.: 80018500829)

FATTO

- la ricorrente, per svariati anni, è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali "graduatorie permanenti" dalla legge n. 124/1999 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla legge n. 296/2006), relativamente alla classe di insegnamento A017 discipline economiche-aziendali nonché nell'elenco sostegno AD03 (ALL. 1);
- al prevalente fine di maturare punteggio di servizio utile all'avanzamento nella suddetta graduatoria, la ricorrente, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2004/2005, ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "S. Quasimodo", legalmente riconosciuto quale Scuola Paritaria con Decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/U.o.XI del 05.02.002 (all. 2 ed all. 3);
- in particolare, la ricorrente ha svolto presso il citato Istituto paritario i seguenti periodi di servizio: a.s. 00/01 dal 19.09.2000 al 30.06.2001; a.s. 01/02 dal 18.09.2001 al 16.07.2002; a.s. 02/03 dal 30.09.2001 al 31.10.2002; a.s. 02/03 dal 12.11.2002 al 30.11.2002; a.s. 02/03 dal 12.11.2002 al 30.11.2002; a.s. 02/03 dal 02.1.2002 al 15.07.2003; a.s. 03/04 dal 10.11.003 al 15.07.2004; a.s. 04/05 dall'11.10.2004 al 30.06.2005 (cfr. all. 2 cit. ed all. 3);
- dunque, la ricorrente, per ciascuno dei SEI anni scolastici sopra indicati, ha maturato servizio con valenza di anno intero, atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 180 giorni (cfr. art. 489, d.lgs. n. 297/1994 ed art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124: «*il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*»; nonché, nota 4 alla tabella di valutazione per la mobilità del personale docente da ultimo allegata al CCNI 2017: «*Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*»);



- la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 economica dal 27.11.2015, data di effettiva assunzione in servizio, per la classe di concorso A017 discipline economiche aziendali, posto sostegno (cfr. contratto a tempo indeterminato del 27/11/2015 codice contratto RG00000000013220Z1000001 stipulato con l'USR Sicilia ALL. 4),
- a seguito di specifica istanza di mobilità (doc. 8), la ricorrente veniva assegnata a svolgere servizio presso l'I.T.C.G "ENRICO FERMI" Pontedera (PI) (ALL. 5);
- a seguito di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente si trova temporaneamente assegnata quale sede effettiva di servizio presso l'I.I.S.S. "GUGLIELMO MARCONI" Vittoria (RG) per 9 ore e I.I.S. "QUINTINO CATAUDELLA" Scicli (RG) per 9 ore, in virtù di assegnazione provvisoria limitata al corrente a.s. 2016/2017, come da decreto del 11/10/2017 del USP di Ragusa(ALL. 6);
- l'odierna ricorrente ha un rilevante interesse al presente ricorso volto all'accertamento del suo diritto:
 1. a vedersi riconosciuto il servizio prestato come docente precaria ai fini del superamento del vincolo quinquennale per la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune;
 2. alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria, sia ai fini della ricostruzione di carriera conseguente all'immissione in ruolo sia e, con più urgenza, per l'assegnazione del punteggio di servizio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate *chances* di riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Ragusa;
 3. all'accertamento del proprio diritto al trasferimento per mobilità in virtù dei titoli posseduti, con disapplicazione delle disposizioni che hanno determinato la disparità di trattamento rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito riconoscendo loro una ingiusta preferenza.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - MOBILITA' SU POSTO COMUNE.

1.1 La ricorrente è attualmente docente di ruolo su posto di sostegno, assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 (docc. 4 e 5).

In precedenza, la ricorrente ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato dall'a.s. 2001 all'a.s. 2004/2005, presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "S. Quasimodo", legalmente riconosciuto quale Scuola Paritaria con Decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/U.o.XI del 05.02.002 (doc. 2, 3 e 12).



Successivamente, senza soluzione di continuità sino al 2014 la ricorrente ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato presso diversi Istituti di Istruzione Superiore, come dettagliatamente documentato con i relativi contratti (doc. 14):

- a.s. 2005 Istituto La Pira di Pozzallo;
- a.s. 2006 Istituto Professionale Commerciale di Ragusa;
- a.s. 2007 Istituto D'Arte di Comiso;
- a.s. 2008 IPSIA di Ragusa;
- a.s. 2009 Istituto professionale di Ragusa;
- a.s. 2009 e 2010 Istituto Campailla di Modica;
- a.s. 2010, 2011, 2012 Istituto Commerciale Archimede di Modica;
- a.s. 2012 Istituto La Pira di Pozzallo;
- a.s. 2013 e 2014 Istituto La Pira di Pozzallo;

L'art. 127 comma 2 del d. lgs 297/1994 dispone che *“I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico”*.

Facendo applicazione della citata disposizione, il CCNI Mobilità dell'08.04.016 art. 24 c. 6 per l'a.s. 2016/2017 ha così previsto *“L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali posseda il relativo titolo di specializzazione”* (doc. 15).

Detta previsione ha **impedito** alla ricorrente di partecipare alla predetta procedura di mobilità territoriale e professionale in quanto l'amministrazione non ha riconosciuto come utili ai fini del superamento del vincolo quinquennale, il servizio prestato con contratto a tempo determinato, ante immissione in ruolo.

La citata disposizione normativa e la conseguente disposizione professionale sono illegittime in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori, di derivazione comunitaria.

Sul punto, con la Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 4 è stato chiarito che ***“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”***.

Invero, l'odierna ricorrente ha superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, in considerazione degli anni di lavoro prestati come docente con contratto a tempo determinato.

Come chiarito dal Tribunale Della Spezia con ordinanza cautelare del 25.03.2016 *“Invero, le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella continuità temporale dell'attività di sostegno; tali esigenze possono essere soddisfatte senza violare il principio di non*



discriminazione semplicemente prevedendo un periodo di servizio minimo in tale settore e prescindendo dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizio di ruolo”.

Alla stessa conclusione perviene il **Tribunale di Taranto con ordinanza n. 16154 del 26.05.2016** secondo cui “Orbene ritiene questo giudice che *la mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga in conflitto con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18.03.1999 (dir. 1999/70/CE) In altri termini, non ravvisandosi alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la tipologia del rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio e non essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la condotta sartoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa europea dappresso richiamata”.*

Ad ulteriore conferma, **secondo Tribunale Milano, sez. lav., 25/03/2016 “Il vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno, per il trasferimento su posto comune, è contrario al principio di non discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro nella parte in cui tiene conto solamente degli anni di lavoro prestati come docente di ruolo e non del lavoro anteriormente svolto in qualità di insegnante precario”.**

Inoltre, il contrasto con il Principio di non discriminazione è stato chiaramente sancito dalla conforme giurisprudenza della **Corte di Giustizia Europea, sentenze C-177/10 e C-251/11.**

In applicazione di tale principio, la mancata parificazione, ai fini della continuità didattica tra il lavoro prestato come docente di ruolo e quello prestato come insegnante impiegato a tempo determinato, risulta illegittima.

Dalla citata giurisprudenza comunitaria discende che il vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno risulta illegittimo laddove tiene conto solamente degli anni di lavoro prestato come insegnante di ruolo e non anche come precaria.

1.2 Deriva da quanto precede il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto il servizio prestato come docente precaria ai fini del superamento del vincolo quinquennale per la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune.

1.3 Accertato che la ricorrente aveva pieno titolo a partecipare alla mobilità su posto comune (non ostando il vincolo quinquennale), ne consegue che ella avrebbe avuto pieno diritto a vedersi riconosciuto il trasferimento presso l’USP di Ragusa.

2. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI PARTECIPANTI AL CONCORSO 2012 INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO E QUELLI PROVENIENTI DALLE GAE.

2.1 La ricorrente, già inserita nella GAE, in sede di valutazione della domanda di mobilità (doc. 8 e 9), si è vista collocare in posizione deteriore rispetto agli insegnanti provenienti dalle graduatorie di merito (GM); la priorità riconosciuta a questi ultimi non trova alcuna giustificazione in punto di diritto, come meglio si esporrà nel prosieguo e come accertato da conforme giurisprudenza formatasi sul punto.



2.2 Con legge n. 107/2015 è stato approvato il piano straordinario di mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016.

Detta norma è stata attuata con il C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 (doc. 15) e la relativa O.M. n. 241 di pari data (doc. 11).

Tali disposizioni attuative hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o, comunque, partecipanti a concorsi precedenti a quello del 2012 finalizzati all'abilitazione all'insegnamento).

Infatti, l'art. 6 comma 2 dell'O.M. n. 241 (doc. 11), alla rubrica "FASE B", prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ..."*; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."*.

L'O.M. n. 241, all'art. 9, prevede: al comma 9, che *"Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province"*; al comma 10, che *"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali"* (doc. 11).

Tale disparità di trattamento non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

In particolare, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce **solo** che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*.



In effetti, nulla si dice, al comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a (e cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012); ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Invero, la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 15 e 11), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla Graduatoria di merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

E pertanto, la L. 107/2015 non prevede una mobilità provinciale per i primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovendo tutti partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

Di conseguenza, illegittimamente, l'art. 6 del CCNI ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C.

E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241 di cui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C.

2.3 Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

2.4 Deriva da quanto precede chela ricorrente ha diritto al trasferimento nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e poi, nelle altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità, in quanto sono ingiustificate le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE.

2.5 Sul punto, con recente ordinanza n. 443 del 03.02.2016, il Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro, ha chiarito che “le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”.

2.6 Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

2.7 Deriva da quanto precede che la ricorrente ha diritto al trasferimento nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e poi, nelle altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità, in quanto sono ingiustificate le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che



risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE.

3. OMESSA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO IN ISTITUTO PARITARIO.

3.1 Alla domanda di mobilità formulata dalla ricorrente (doc. 8), veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 57, come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. 9).

Tale punteggio è ingiusto in quanto non tiene conto del servizio prestato, prima dell'immissione in ruolo, con contratti di lavoro a tempo determinato presso ISTITUTI PARITARI.

3.2 Subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in legge n. 333/2001) ha disposto che: *"I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

In applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado" (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/2016).

Il MIUR, in contrasto con le richiamate disposizioni normative, non ha sin qui riconosciuto alcuna rilevanza al servizio in scuole paritarie di cui trattasi, né ai fini della ricostruzione di carriera né in sede di mobilità.

In particolare, la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", da ultimo allegata anche al CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE per l'a.s. 2017/18 (ALL. 10), dopo aver previsto l'attribuzione di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale (cfr. Tabella B1 "Anzianità di servizio", punto B), nella sezione "NOTE COMUNI" ha disposto che: **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"**;

Invero, il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici "paritari" contrasta già con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è inteso, palesemente, rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti direttamente gestiti dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui gli stessi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo (vedasi, al riguardo, la già citata legge n. 62/2000, la successiva legge n. 27/2006 nonché, ex multis, la C.M. n. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008);

3.3 In particolare, la legge n. 62/2000 ha espressamente rimarcato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e, ancora più chiaramente, ha precisato che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3);

A sua volta, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra



il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Quindi, il già citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi è ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera;

Nemmeno, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1, art. 485 cit.) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2, art. 485 cit.), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”;

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d.l. n. 250/2005 (conv. in l. n. 27/2006), che, all'art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”;

Pertanto, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297*”... “*Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*”.

A sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*” (Consiglio di Stato, Sez. Sesta, sentenza n. 1102/2002);

L'omessa valutazione da parte della P.A. del servizio svolto dai docenti presso le scuole paritarie, rispetto al servizio invece svolto dai colleghi presso le scuole statali, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad apparire lesiva della dignità dei lavoratori coinvolti in tale grave discriminazione, con parimenti connessa lesione dei principi di cui agli artt. 2, 4 e 36, Cost.



I canoni di parità di trattamento e di non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, e che, secondo costante giurisprudenza comunitaria, si configura violazione del menzionato principio di parità di trattamento «quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata» (così, ex pluribus, Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea, sentenza 30/4/2009, Aayhan/Parlamento, F-65/07, punti 101-102; cfr., altresì, giurisprudenza ivi elencata: «sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. IA83 e II275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T66/96 e T221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. IA449 e II1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52»).

3.4 Ancora più analiticamente, si è già pronunciata al riguardo la giurisprudenza del lavoro (Tribunale Lavoro di Rimini - Dott. Ardigò, sentenza n. 64/2014; Tribunale Lavoro di Caltagirone - Dott. Gasparini, ordinanza cautelare dell'11/7/2016; Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016).

3.5 Per tali ragioni, la ricorrente ha diritto alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2004/2005, ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "S. Quasimodo", legalmente riconosciuto quale Scuola Paritaria con Decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/U.o.XI del 05.02.002 (doc. 12).

3.6 Dall'accoglimento della domanda, deriva il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio ulteriore per i SEI anni di servizio svolto presso istituto paritario.

3.7 In particolare, secondo il CCNI dell'08.04.2016, la ricorrente ha diritto ad ulteriori n. 18 punti (dieci anni X tre punti ciascuno) e così pure per i successivi trasferimenti per gli anni scolastici successivi, secondo il punteggio che sarà previsto.

3.8 Anche nel CCNI per l'anno scolastico 2017/2018 siglato il 31.01.2017 (doc. 7), non è stata prevista l'attribuzione di punteggio per il servizio svolto presso scuole paritarie, mentre il servizio utile verrà valutato per n. 6 punti per ciascun anno, con la conseguenza che alla ricorrente andrà riconosciuto il relativo punteggio;



3.9 Con specifico riferimento alla chiesta assegnazione in Sicilia negli ambiti scelti dalla ricorrente, impone di ritenere che gli ulteriori punti spettanti di servizio preruolo, avrebbero realizzato l'assegnazione ed il trasferimento sperato e dovuto, posto che la ricorrente si è vista superare da molti colleghi con un punteggio, di fatto, notevolmente inferiore al proprio.

Si versa in atti l'estratto dei movimenti con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente per la fase C) in provincia di Ragusa e per l'intera Sicilia con immediata leggibilità del dato in questione (doc. 13).

3.10 Il diritto al riconoscimento del maggior punteggio spettante, viene dedotto nel presente giudizio per ottenere l'assegnazione del punteggio di servizio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate chances di riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Ragusa.

4. SUL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

Discende, altresì, da quanto sopra, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2004/2005, presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "S. Quasimodo", legalmente riconosciuto quale Scuola Paritaria con Decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/U.o.XI del 05.02.002 (doc. 2 e 3), ai fini della ricostruzione della carriera in base al servizio pre-ruolo prestato ovvero, agli effetti della progressione di carriera, ad avere computati i detti anni di servizio pre-ruolo ai sensi degli artt. 360, comma 6 e 485 D.lgs 297/94.

dedotto ai fini cautelari

- che, considerata l'attuale titolarità giuridica di sede su Pisa (doc. 3 e 4), (attualmente la ricorrente espleta servizio a Ragusa in virtù di provvedimento di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 doc. 6), la mancata attribuzione nell'ambito delle prossime operazioni di mobilità del punteggio relativo agli anni di servizio svolto nel paritario non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente, con specifico riferimento alle possibilità di trasferimento in sede più vicina al proprio luogo di residenza (Ragusa);
- che il suddetto pregiudizio è, altresì, "imminente", in quanto - come sopra rilevato - è stato da poco sottoscritto il nuovo CCNI per la mobilità dei docenti (doc. 7), che prevede il medesimo pregiudizio, sicché a breve avranno corso le relative operazioni concernenti i trasferimenti per il prossimo **a.s. 2017/2018**;
- che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*);
- che, difatti, **sul piano familiare**, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio **figlio e dai genitori residenti a Ragusa** quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare;
- inoltre, sul piano professionale, come dedotto in atti (doc. 2, 3 e 14), la ricorrente presta servizio nella provincia di Ragusa sin dall'anno scolastico 2005/2006 ed attuale



sede effettiva di servizio; a fronte dello stabile inserimento professionale nell'ambito della provincia di Ragusa da oltre tredici anni, al termine del periodo di assegnazione provvisoria (a.s. 2016/2017), la ricorrente si vedrà costretta a trasferirsi a Pisa, con conseguente interruzione di un periodo ormai consolidato e stabile di presenza nella propria città di residenza;

- di nessun pregiudizio, peraltro, risulterebbe anche per il MIUR resistente la pronuncia cautelare richiesta, posto che, in caso di trasferimento della ricorrente a Pisa per l'a.s. 2017/2018, resterebbe comunque disponibile la cattedra oggi ricoperta dalla ricorrente giusta assegnazione provvisoria;
- che, d'altronde, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (cfr. ampia giurisprudenza cautelare sopra richiamata);
- che, d'altro canto, non può sfuggire come la mancata adozione del provvedimento cautelare oggi richiesto farebbe sì che le imminenti operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/18 (doc. 711) si svolgano in maniera palesemente illegittima, con attribuzione ad altri docenti della sede spettante alla ricorrente e conseguente impossibilità di ricostruire ex post la complessa serie procedimentale in cui la mobilità medesima si sostanzia (con relativa consumazione del bene della vita oggi rivendicato in giudizio);
- che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: *"Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*;

Per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto,

si chiede

che l'Ecc. mo Tribunale adito Voglia:

- **in via d'urgenza, accertare e ritenere** il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato come docente precaria ai fini del superamento del vincolo quinquennale per la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune, e per l'effetto ordinare al MIUR di riconoscere alla ricorrente il trasferimento presso l'USP di Ragusa poiché in possesso di un punteggio superiore rispetto a quanti sono stati utilmente collocati nella graduatoria;
- **sempre in via d'urgenza**, anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa,



ovvero in uno degli ambiti della Sicilia e per l'effetto sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente assegnandola anche temporaneamente e con riserva la ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

- **sempre in via d'urgenza, in ogni caso**, anche previa disapplicazione dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 e delle "Note comuni" allegate CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, nella parte in cui dispongono che "Il servizio prestato nelle scuole **paritarie** non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario svolto dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2004/2005, ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "S. Quasimodo", nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, ed ordinare all'Amministrazione scolastica di procedere alla relativa attribuzione di punteggio per le operazioni di mobilità da svolgersi per il prossimo a.s. 2017/18 e successive;
- **nel merito, confermare o comunque emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed inoltre accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso il citato Istituto paritario allo stesso modo del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici;

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria allega:

1. estratto GAE graduatoria esaurimento, II grado;
2. certificato servizio Istituto S. Quasimodo di Modica;
3. certificato servizio Istituto S. Quasimodo di Modica;
4. proposta di assunzione USR Toscana;
5. assegnazione Istituto E. Fermi di Pisa;
6. decreto USP Ragusa - assegnazione provvisoria;
7. ipotesi di CCNI per la mobilità a.s. 2017/2018;
8. domanda di mobilità;
9. graduatoria valutazione dei titoli bando di mobilità indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
10. Tabella Valutazione titoli - CCNI 2016;
11. O.M. 241/2016;



- 12. decreto assessoriale riconoscimento istituto Quasimodo;
- 13. bollettino dei trasferimenti;
- 14. contratti di lavoro dall'a.s. 2005 all'a.s. 2014;
- 15. CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).

Ragusa, 31 marzo 2017

Avv. Guido Ottaviano
(firma digitale)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore della prof.ssa Iudice in forza della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2016/2017, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso A017 - discipline economico-aziendali -, aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale a seguito:

- 1) del mancato riconoscimento del servizio prestato come docente precaria ai fini del superamento del vincolo quinquennale per la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune;
 - 2) della mancata assegnazione alla ricorrente della sede definitiva nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa,
 - 3) del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle scuole paritarie della Regione Siciliana, nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa o, comunque, nella graduatoria dell'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, per la classe di concorso A017 della scuola secondaria di II grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;



- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 e 151 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazioneeistruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Il sottoscritto procuratore formula istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari.

Palermo, 31 marzo 2017

Avv. Guido Ottaviano

